



Ai Presidenti delle Scuole
Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari
Ai Direttori/Presidenti dei Centri di Ateneo/di
Ricerca/di Servizio/Interdipartimentali/
Interuniversitari
Al Direttore dell'Orto Botanico
Al Direttore dell'Azienda Agraria e
Zootecnica
Al Direttore della Scuola di
Specializzazione in Beni Architettonici
e del Paesaggio
valentina.russo@personalepec.unina.it
Al Direttore della Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali
Ai Direttori delle Biblioteche di Area
Ai Dirigenti
Ai Capi degli Uffici

LORO SEDI

e, p.c.

Alla F.l.c. - C.G.I.L.
flc-cgil@pec.unina.it
napoli@pec.flcgil.it

alla C.I.S.L. FSUR
nella persona del
dott. Francesco DE SIMONE SORRENTINO
in qualità di Reggente
cisl@pec.unina.it

Alla Federazione Gilda Unams
Dipartimento Università
(FGU Gilda UNAMS)
fgu-gilda-unams@pec.unina.it

Alla SNALS CONFESAL
snalsconfesal@pec.unina.it

All'ANIEF
anief@pec.unina.it

Al Coordinatore della RSU
anielesp@pec.unina.it

All'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
aou.protocollo@pec.it

Oggetto: integrazione disposizioni chiusura di Ateneo per l'anno 2025.



Ad integrazione della propria nota prot. n. 52631 del 17.04.2025, si dispone **la chiusura di Ateneo** anche per le giornate di **sabato 9 e 16 agosto 2025**.

Per quanto sopra, il solo personale tecnico-amministrativo il cui orario di lavoro è articolato su 6 giorni lavorativi per la giornata di sabato 9 e 16 agosto 2025, potrà invocare, durante i suddetti giorni di chiusura, le seguenti causali giustificative:

- 1) ferie (codice Si.R.P. n. 201);
- 2) festività soppresse (codice Si.R.P. n. 202);
- 3) riposo compensativo (codice Si.R.P. n. 219), esclusivamente nell'ipotesi di un sufficiente credito orario precedentemente maturato.

In alternativa, potrà essere fruita l'assenza a recupero per chiusura di Ateneo (codice Si.R.P. n. 90), con l'obbligo di recuperare il corrispondente debito orario entro il termine del 31.10.2025.

Corre l'obbligo di precisare che, in caso di fruizione dell'assenza a recupero per chiusura di Ateneo, non sarà possibile procedere alla retribuzione di lavoro straordinario fino al completamento del recupero del relativo debito orario, conformemente a quanto chiarito da specifici orientamenti applicativi dell'ARAN, secondo i quali *“non è concepibile la sussistenza e la retribuzione di prestazioni lavorative come lavoro straordinario, in presenza di un debito orario ordinario non assolto dal lavoratore nel periodo settimanale o mensile di riferimento”*.

Con l'invito ad assicurare la massima diffusione tra tutto il personale, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Buttà
(firmato digitalmente)

Area Risorse Umane
Unità organizzativa responsabile del procedimento
Ufficio Assenze e Presenze Personale contrattualizzato
f.to f.f. Dott.ssa Mariangela SCOPANO
E-mail: uappc@unina.it
P.E.C.: uappc@pec.unina.it